



CONVENZIONE
Tra
Comune di Saint-Christophe
e
Società Services des Eaux Valdôtaines S.r.l.

PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI
COSTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE E DEL SERVIZIO
ANALISI QUALITÀ DELLE ACQUE NEL PERIODO
TRANSITORIO



CONVENZIONE

Tra

il **Comune di Saint-Christophe**, con sede in Loc. La Cure n. 40 – 11020 Saint-Christophe Ao, P.IVA/C.F. 00107730079 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sindaco Paolo Cheney, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. [] del 29 febbraio 2024, con la quale è stato altresì approvato la bozza della presente convenzione;

E

la Società in house *Service des eaux valdôtaines S.r.l. (SEV)* (P.IVA 01277260079), con sede legale ad Aosta, in persona del Direttore generale, Dott.ssa Michela CATOZZO.

Premesso che:

1. ai sensi dell'art. 104, della l.r. 54/1998, è previsto che per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo che non necessitino della costituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica, gli enti locali possano stipulare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti apposite convenzioni;
2. con deliberazione di Assemblea del BIM n. 13, del 9 agosto 2022, sono state dichiarate salvaguardate le gestioni in essere del servizio idrico integrato in forma autonoma, assicurate dai 74 Comuni valdostani in forma di gestione diretta o in forma associata tramite le Unités, limitatamente al periodo necessario alla costituzione del gestore unico ed alla attuazione di quanto stabilito nel Piano d'ambito;
3. con deliberazione di Assemblea del BIM n. 9, del 6 giugno 2023, è stato approvato il Piano industriale della SEV nel quale sono stabilite le tempistiche di subentro di SEV alle gestioni salvaguardate del SII;
4. la società SEV, in base al cronoprogramma dei subentri del Piano industriale, è pertanto subentrata nella gestione del servizio depurazione e nel servizio di analisi di qualità delle acque destinate a consumo umano, dal 1° ottobre 2023, sull'intero territorio della Regione Valle d'Aosta;
5. nella fase di transizione verso la gestione unica dell'intero servizio idrico integrato è necessario definire le modalità di gestione dei costi dei servizi in capo a SEV.

Tutto ciò premesso, il Comune/Unité e SEV, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti economici tra il Comune di Saint-Christophe (gestore salvaguardato) e la società Services des eaux valdôtaines – SEV (gestore unico) nella fase transitoria di subentro, da parte della società, nei servizi, nei contratti e nelle altre obbligazioni esistenti a carico del gestore salvaguardato, relativi al servizio idrico integrato.
2. Spetta al soggetto titolare del servizio acquedotto l'onere della fatturazione del servizio



idrico integrato all'utenza.

3. Nel periodo transitorio, SEV svolge i servizi già trasferiti (depurazione, analisi qualità delle acque, ecc..) e comunica i relativi costi al soggetto titolare del servizio di acquedotto. Il soggetto titolare del servizio acquedotto rimborsa quindi a SEV i costi sostenuti per i servizi svolti con le modalità di seguito indicate.

Art. 2. - Servizio di depurazione

1. La SEV contabilizza i costi sostenuti per il servizio di depurazione mantenendo la suddivisione territoriale preesistente (costi suddivisi per Unité/SubAto).
2. La ripartizione all'interno di ogni sottoambito (Unité/SubAto) dei costi previsionali del servizio di depurazione verso l'Ente locale, titolare del servizio acquedotto, è effettuata da SEV, sulla base dei criteri di riparto desunti dalle Convenzioni preesistenti tra Comuni ed Unités.
3. La fatturazione da parte di SEV avviene mediante acconti, su base trimestrale, in funzione delle ripartizioni di cui al precedente comma.
4. Il Comune di Saint-Christophe comunica a SEV, ad avvenuta rilevazione dei consumi di acquedotto, e comunque non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo, i volumi effettivamente consumati dagli utenti nell'anno di riferimento.
5. SEV, una volta ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, fattura il saldo del servizio di depurazione, pari ai volumi effettivi di consumo per le tariffe aggiornate di depurazione, dedotti gli acconti già emessi. Tali dati a consuntivo concorreranno a definire il preventivo dell'anno successivo.
6. Qualora il Comune di Saint-Christophe non fatturi i consumi agli utenti, relativi all'annualità considerata, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, il quarto trimestre verrà fatturato da parte di SEV utilizzando i dati a preventivo, emettendo fattura di conguaglio ad avvenuta rilevazione dei consumi.
7. In caso di mancato o parziale pagamento delle fatture per il servizio di depurazione, entro 60 giorni dalla ricezione delle stesse, SEV applica, sulla somma dovuta dal Comune di Saint-Christophe, gli interessi legali di mora, calcolati al tasso di legge.

Art. 3. - Servizio di analisi qualità delle acque

1. La SEV contabilizza i costi sostenuti per l'analisi delle acque destinate al consumo umano mantenendo la suddivisione territoriale preesistente (costi suddivisi per Unité/SubAto);
2. SEV effettua la ripartizione dei costi del servizio di analisi delle acque destinate al consumo umano secondo le proporzioni adottate l'anno precedente, desunte dalle Convenzioni preesistenti tra Comuni ed Unités.
3. SEV comunica al Comune di Saint-Christophe, in data utile per la redazione dei bilanci di previsione, i costi previsionali del servizio di analisi delle acque che il Comune di Saint-Christophe deve inserire nei costi della propria tabella "dati tariffazione" ai fini della determinazione della tariffa relativa al servizio di acquedotto.



4. La fatturazione da parte di SEV avviene su base trimestrale, in acconto per il primo, secondo e terzo trimestre sulla base dei dati a preventivo e a saldo sulla base del consuntivo dell'attività svolta.
5. In caso di mancato o parziale pagamento delle fatture per il servizio di analisi di qualità delle acque, entro 60 giorni dalla ricezione delle stesse, SEV applica, sulla somma dovuta dal Comune di Saint-Christophe, gli interessi legali di mora, calcolati al tasso di legge.

Art. 4. - Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha durata a partire dal 1° ottobre 2023 fino al completo trasferimento dei segmenti di acquedotto e fognatura del servizio idrico integrato alla SEV e si intenderà estinta ad avvenuta conclusione da parte del Comune di Saint-Christophe dell'ultimo ciclo di fatturazione del servizio acquedotto di propria competenza, e conseguenti pagamenti a SEV dei servizi svolti.

Art. 5. - Trattamento dei dati

1. Le Parti si autorizzano reciprocamente con la firma della presente Convenzione a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al rapporto contrattuale, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Art. 6. - Spese, imposte e tasse

1. Tutte le spese connesse alla presente Convenzione, comprese quelle di registrazione e la relativa imposta di registro, qualora dovute in base alla legge, saranno a carico integrale di SEV.
2. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Art. 7. - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Aosta.

Luogo, data della firma ditale.

Comune di Saint-Christophe

SEV
